

TRIBUNALE DI CATANIA

SESTA SEZIONE CIVILE

DECRETO

Il Presidente, giudice designato, dott. Roberto Cordio,

vista la proposta di ristrutturazione dei debiti ex art. 67 e ss. del Codice della Crisi di Impresa e dell'Insolvenza (iscritta al n.324-1/2023 V.G.), presentata da CAMPAGNA PROSPERO, nato a Catania il 21/03/1963, C.F. CMPPSP63C21C351X e da PANTÒ MARIA GRAZIA, nata in BELGIO il 30/05/1966, C.F. PNTMGR66E70Z103O, rappresentati e difesi dall'avv. Vincenzo Racioppo, con l'ausilio dell'avv. Rosa Maria Gravina e dalla dott.ssa Lo Monaco Laura, nominate dall'Organismo di Composizione della Crisi UNES Catania;

rilevato che ai sensi dell'art. 77 del CCI comma 4 *“Terminata l'esecuzione, l'OCC, sentito il debitore, presenta al giudice una relazione finale. Il giudice, se il piano è stato integralmente e correttamente eseguito, procede alla liquidazione del compenso all'OCC, tenuto conto di quanto eventualmente convenuto dall'organismo con il debitore, e ne autorizza il pagamento”* mentre l'art. 6 dello stesso codice prevede che *“Oltre ai crediti così espressamente qualificati dalla legge, sono prededucibili: a) i crediti relativi a spese e compensi per le prestazioni rese dall'organismo di composizione della crisi da sovraindebitamento; b) i crediti professionali sorti in funzione della domanda di omologazione degli accordi di ristrutturazione dei debiti o del piano di ristrutturazione soggetto a omologazione e per la richiesta delle misure protettive, nei limiti del 75% del credito accertato e a condizione che gli accordi o il piano siano omologati”*;

rilevato, quindi, che l'OCC va invitato a chiarire se l'importo inserito per i compensi dell'assistenza legale, quale credito in prededuzione, sia stato già indicato nella misura del 75% (fermo restando l'inserimento dell'ulteriore 25% fra i crediti privilegiati) o se rappresenti l'intero e, in quest'ultimo caso, la proposta dovrà essere conseguentemente modificata;

rilevato che le somme eventualmente dovute all'OCC in prededuzione non potranno comunque essere corrisposte unitamente alle rate previste per i creditori in quanto il citato art. 77 prevede chiaramente che la liquidazione del compenso debba avvenire al termine dell'esecuzione del piano e previa autorizzazione al pagamento da parte del Giudice, nella misura liquidata;

rilevato, pertanto, che – al fine di rendere compatibili il disposto dell'art. 77 con quello dell'art. 6 - potrà essere possibile esclusivamente l'accantonamento delle somme dovute all'OCC e non anche l'incasso delle stesse, salva la liquidazione di acconti sui compensi;

ritenuto che, di conseguenza – riservata ogni altra valutazione con riguardo all'ammissibilità della proposta - i ricorrenti e le esperte nominate dall'Organismo di Composizione della Crisi, vanno invitati all'integrazione e rimodulazione della proposta e della relazione sulla base delle osservazioni che precedono;

rilevato che, in seno al Codice della Crisi, non è stata riprodotta la norma contenuta nella L. 3/2012 (art. 9 comma 3 ter) che consentiva al Giudice di assegnare un termine perentorio non superiore a 15 giorni al fine di integrare la proposta o per consentire la produzione di nuovi documenti ma che, pur in mancanza di una norma generale, deve ritenersi ammissibile una fase di interlocuzione del tribunale al fine di superare eventuali carenze dell'istanza o della documentazione facendo applicazione analogica – per ragioni di economia processuale - di quanto dispone l'art. 44 del Codice, secondo cui *“Il tribunale può concedere al debitore un termine non superiore a quindici giorni per apportare integrazioni al piano e produrre nuovi documenti”*, norma relativa alla procedura di concordato preventivo mentre nulla è disposto con riferimento alle procedure di sovraindebitamento;

ritenuto che, sospesa ogni altra statuizione, va, pertanto, assegnato alla parte istante un termine per la detta integrazione con l'espressa avvertenza che – in mancanza – la domanda sarà esaminata sulla base degli atti e dei documenti già prodotti.

**P.Q.M.
FISSA**

Il termine perentorio di giorni 15 dalla comunicazione del presente decreto per l'integrazione della relazione, come indicato in premessa.

Si comunichi.

Catania, 12/10/2023

Il Presidente
dott. Roberto Cordio